



Redazione Piani di sicurezza POS PSC

Secondo il **D. Lgs. 81/08** tutte le imprese edili che operano in cantiere sono tenute alla **redazione di piani di sicurezza**

. Lo staff di SALUTE AMBIENTE SICUREZZA è in grado di offrire un servizio di consulenza e assistenza altamente professionale che, in tempi rapidi e a costi competitivi, è in grado di supportare le aziende a 360° in materia di

sicurezza nei cantieri

e rispetto delle normative.

Va premesso che i **piani di sicurezza POS e PSC** non sono semplici adempimenti burocratici ma documenti essenziali che permettono di limitare e ridurre al minimo i rischi di infortuni e gli incidenti nei luoghi di lavoro. Un elemento imprescindibile soprattutto alla luce delle recenti e, purtroppo, ancor numerose notizie di cronaca.

POS piano operativo sicurezza □

Si tratta di un documento che il datore di lavoro deve obbligatoriamente compilare in caso di attività all'esterno della propria azienda in cantieri mobili o temporanei. Il **POS piano operativo di sicurezza** dev e riportare le informazioni relative all'attività da svolgere, ai rischi presenti e alle misure di sicurezza prese.

Tutte le ditte del settore che abbiano lavoratori dipendenti sono tenute alla **redazione dei piani operativi di sicurezza**

: imprese edili, impiantisti, lattonieri, fabbri, falegnami, imbianchini, ecc.

PSC piano di sicurezza e coordinamento

Obbligatorio per i cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di 2 o più imprese, il **piano di sicurezza e coordinamento** è redatto dal coordinatore per la progettazione allo scopo di fornire le prescrizioni necessarie per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza dei lavoratori ed è lo strumento che ha la funzione di individuare, analizzare e valutare i rischi della compresenza di più imprese esplicitando le necessarie procedure e attrezzature idonee a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni.

Il D.Lgs. 106/2009, cosiddetto "*correttivo del Testo Unico della Sicurezza*", entrato in vigore il 20/08/09 prevede alcune novità in merito a quelli che sono gli adempimenti del committente di lavori edili.

Tali novità riguardano sinteticamente i seguenti aspetti:

1. casi in cui è obbligatorio nominare il coordinatore per la sicurezza in progettazione (CSP) ed il coordinatore per la sicurezza in esecuzione (CSE);
2. soggetti che possono essere incaricati quali responsabili dei lavori (cosiddetto "alter ego" del committente);
3. casi di sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo;
4. modalità di verifica tecnico-professionale delle imprese esecutrici;
5. nuovo modello per la notifica preliminare.

1. CASI IN CUI È OBBLIGATORIO NOMINARE IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE (CSP) ED IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE

(CSE).

Posto che la cosiddetta soglia oltre la quale era obbligatorio nominare CSP e CSE secondo l'abrogato D.Lgs. 494/96 (superamento dei 200 uomini-giorno o rischi particolari) è stata già eliminata con la prima versione del D.Lgs 81/2008, è stata ora aggiunta la discriminante dell'importo dei lavori maggiore o minore di € 100.000.

Vengono pertanto distinti i seguenti casi:

- lavori soggetti alla presentazione del Permesso di Costruire: se in cantiere è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, è obbligatorio nominare il CSP contestualmente all'incarico di progettazione ed il CSE prima dell'affidamento dei lavori;

- lavori soggetti alla presentazione di DIA o interventi liberi (cioè eseguibili anche senza titolo abilitativo comunale)

1. se di importo uguale o superiore a € 100.000: se in cantiere è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, è obbligatorio nominare il CSP contestualmente all'incarico di progettazione ed il CSE prima dell'affidamento dei lavori;

2. se di importo inferiore a € 100.000: se in cantiere è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, è obbligatorio nominare il CSE prima dell'affidamento dei lavori. Il CSE dovrà poi redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'opera.

Poiché in fase di progettazione è necessario stimare i costi della sicurezza e valutare correttamente la logistica di cantiere e le problematiche del sito, si consiglia di provvedere in tutti i casi alla nomina del CSP contestualmente all'incarico di progettazione.

2. SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE INCARICATI QUALI RESPONSABILI DEI LAVORI (COSIDDETTO "ALTER EGO" DEL COMMITTENTE)

Per l'incarico di "Responsabile dei lavori", soggetto che si fa carico di tutti o parte degli adempimenti previsti per il Committente, ora il Committente può nuovamente scegliere una persona qualsiasi : è stato abrogato il vincolo di scegliere unicamente il progettista e il direttore dei lavori.

Viene inoltre nuovamente sottolineato che la nomina del "Responsabile dei lavori" è una facoltà del Committente e non un obbligo.

Poiché si tratta di una delega di funzioni, tale incarico dovrà essere affidato a persona competente e necessariamente formalizzato in forma scritta, sottoscritto per approvazione da parte dell'incaricato e dovrà specificare quali adempimenti gli sono delegati (si rimanda all'Art. 16 del D.Lgs. 81/2008 per le caratteristiche della delega).

3. CASI DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO

Il D.Lgs. 81/2008 prevede la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (Permesso di Costruire o DIA) nei seguenti casi:

- assenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento
- assenza del Fascicolo dell'Opera
- assenza del DURC di imprese e lavoratori autonomi
- assenza della notifica preliminare

□

per richieste e informazioni

